

CORSO FORMAZIONE PER DIRIGENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA PER VOLONTARI CRI

**(PRESIDENTI, CONSIGLIERI, COMANDANTI DEI
CENTRI DI MOBILITAZIONE, ISPETTRICI II.VV.,
DELEGATI, RESPONSABILI)**

Rif. Regolamento Naz.le C.R.I. adottato con CDN del 10/03/2018

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

Obiettivi Formativi

Il corso ha lo scopo di:

- ➔ far conoscere la normativa in materia di Salute e Sicurezza in ambito CRI (cosa fare, chi, dove, come e quando);
- ➔ fornire un inquadramento della figura del Datore di lavoro e del Dirigente (compiti, obblighi, responsabilità) fornendo la necessaria formazione particolare aggiuntiva del Volontario che riveste il ruolo di Dirigente così da assolvere gli obblighi di legge di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
- ➔ Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei Volontari.

Nello specifico, il corso mira a:

- conoscere del Regolamento su salute e sicurezza dei Volontari CRI, nonché i correlati obblighi formativi;
- individuare misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione, compresi i DPI;
- conoscere definizione e individuazione dei fattori di rischio all'interno degli scenari e dei compiti, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto può operare;
- conoscere tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei Volontari

Durata Modulo: n. 4 ore

Test di valutazione finale n. 20 domande a risposta multipla da compilare nel tempo massimo di 30 minuti

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

ATTORI della SICUREZZA

AZIENDA

Lavoratori

Datore di lavoro

Dirigenti

Preposti

RSPP Responsabile servizio protezione e prevenzione

RLS Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

Medico Competente

Medico Generico

CRI

Volontari

Presidente Comitato CRI

Consiglieri / Delegati


Referenti di Progetto,
Capi Squadra/Capi Equipaggio

(facoltativo se vi sono solo volontari)

(facoltativo se vi sono solo volontari)

per la sorveglianza sanitaria

per il controllo sanitario



www.cri.it



Croce Rossa Italiana

Datore di lavoro (Presidente del Comitato)

- è il titolare del rapporto di lavoro o comunque il **soggetto responsabile** dell'attività come titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2 D.Lgs. 81/2008)
- **ha compiti non delegabili** (valutazione del rischio e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione – RSPP*)
- deve organizzare, prevenire, scegliere, prendere provvedimenti, proteggere, vigilare... per **eliminare o ridurre al minimo i rischi**
- Deve fare tutto ciò che è in suo potere per **salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori**

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

Il Dirigente (Consigliere / Delegato)

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.**

Il Dirigente

- dirige le attività pur senza i poteri tipici del DL;
- organizza il lavoro, controlla la conformità, segnala le anomalie e interviene a correggerle laddove il suo potere di spesa lo permette.

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

Il Dirigente (Consigliere / Delegato)

I Dirigenti hanno il compito essenziale e ineludibile di adottare e attivare le misure di prevenzione e protezioni che il **Documento di Valutazione dei Rischi*** avrà identificato come necessarie per contenere o eliminare i rischi esistenti nello svolgimento delle mansioni specifiche, e tutte le altre misure, disposizioni, regolamenti, procedure e istruzioni aziendali di sicurezza e igiene del lavoro.

* Per i volontari il Regolamento Salute e Sicurezza

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

OBBLIGHI PRESIDENTE E DIRIGENTI CRI (Dlgs 81/08)

Presidente di comitato CRI

- Documento di Valutazione dei Rischi ([se presenti dipendenti](#))
- Nomina RSPP ([se presenti dipendenti](#))
- Informazione, formazione e addestramento di tutti i Volontari;
- Acquistare e fornire dei DPI i Volontari in base al DVR;
- Controllo sanitario x tutti i volontari attivi;
- Sorveglianza sanitaria x i volontari che superano le 535 ore o i 65 gg annui;

I **Consiglieri ed i Delegati di Area** si attivano per mettere in attuazione obblighi e adempimenti, organizzano e consentono l'uso sicuro di luoghi e attrezzature

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

OBBLIGHI DEL PREPOSTO CRI (Art. 19 Dlgs 81/08)

- a) **SOVRINTENDERE E VIGILARE** sulla osservanza da parte dei singoli volontari dei loro obblighi di legge, delle disposizioni CRI in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI e, *in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;*
- b) **VERIFICARE** che laddove sussiste un rischio grave e specifico vi accedano soltanto i volontari adeguatamente istruiti;
- c) **RICHIEDERE L'OSSERVANZA** delle disposizioni CRI per l'emergenza, compreso l'abbandono del posto di lavoro;
- d) **INFORMARE** il più presto possibile i volontari che si trovino esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) **ASTENERSI**, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai volontari di riprendere la loro attività quando persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) **SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE** al Presidente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature utilizzate, dei DPI oltre ad ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante l'attività, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) **FREQUENTARE** appositi corsi di formazione

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

OBBLIGHI DEI VOLONTARI (ART. 20 Dlgs 81/08)

- Collaborare con Presidente, Consiglieri, Delegati, Responsabili di progetto e soprattutto tra di loro
- Osservare disposizioni e istruzioni
- Utilizzare correttamente macchine, dispositivi, ecc. senza rimuovere protezioni o modificandoli
- Usare D.P.I. avendone cura e senza modificarli
- Segnalare carenze o rotture di attrezzature, macchinari
- Non rimuovere dispositivi
- Non assumere iniziative non di competenza e che potrebbero rilevarsi pericolose
- Partecipare alla formazione e addestramento
- Sottoporsi al controllo sanitario

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

Attribuzioni e competenze

<p>PRESIDENTE Garante strutturale della sicurezza</p>	<p>Predisporre luoghi, mezzi, strumenti, dpi, manutenzione (poteri di decisione, di spesa o gestionali) Compiti NON delegabili: Valutazione di tutti i rischi lavorativi, nomina RSPP*</p>
<p>CONSIGLIERE DELEGATO DI AREA Garante organizzativo della sicurezza</p>	<p>Attua gli obblighi e gli adempimenti, organizza e consente l'uso sicuro di luoghi e attrezzature</p>
<p>RESPONSABILE DI PROGETTO CAPO SQUADRA Garante del controllo della sicurezza</p>	<p>VIGILA (i volontari sul rispetto di leggi e norme di salute e sicurezza CRI e sull'uso dei DPI) e RIFERISCE (ogni carenza di prevenzione, in particolare quelle impreviste e improvvise riscontrate) a prescindere da deleghe e poteri di spesa</p>
<p>VOLONTARIO Collaboratore per la sicurezza</p>	<p>Attuano disposizioni e istruzioni impartite dal presidente, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale, segnala attivamente eventuali problematiche riscontrate durante lo svolgimento dell'attività</p> <p>www.cri.it</p>



Dirigente



www.cri.it



Croce Rossa Italiana

Principio di effettività


**In concreto ciò che conta è il
potere effettivamente esercitato
e non l'incarico ricevuto.**

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

Dirigenti, preposti ed effettività



Per l'individuazione di preposti, dirigenti e responsabili vale dunque il **Principio di Effettività**, secondo il quale ai fini dell'attribuzione delle responsabilità valgono i poteri effettivamente svolti.

Il ruolo concreto prevale su quello formale!

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

D.lgs. 9/04/2008, n. 81 “Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro”

formato da 306 articoli 51 allegati, suddivisi in 13 titoli

Il **D.Lgs. 81/08** detta precise disposizioni sull'**organizzazione della Sicurezza** definendo compiti e responsabilità e introducendo il concetto del **miglioramento continuo** dei livelli di sicurezza

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

Ulteriori LEGGI SPECIALI ATTUALMENTE IN VIGORE

non ricomprese nel Dlgs 81/2008

- Legge n. 186/1968: Impianti elettrici (norme tecniche CEI)
- D.l.vo 475/92, D.l.vo 10/97, D.M. 2/5/01: D.P.I.
- D.lgs. 17/1/2010, n. 17: attuazione della direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine)
- DPR 14/9/2011, n. 177 (ambienti confinati)
- D.l.vo 151/2001: Testo unico sulla tutela della maternità e paternità
- L. 977/67 modificata dal D.lgs. 345/2000 (minori);
- D.lgs. 532/99: lavoro notturno
- L. 125/2001: alcol e problemi alcol-correlati

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

L'art. 3 comma 3 bis D.lgs. 81/2008

(come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106)

Prevede l'emanazione di **apposito decreto** per l'applicazione delle norme alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato della **protezione civile** ivi compresi i volontari della **Croce Rossa**.....

Tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento delle attività...

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

Principio di effettività

Esercizio di fatto di poteri direttivi D. Lgs. n. 81/2008

Art. 299

Le posizioni di garanzia gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Incarichi scritti e deleghe sono irrilevanti qualora non corrispondano alla organizzazione sostanziale presente: **“in tema di infortuni, la individuazione dei soggetti destinatari della relativa normativa deve essere operata sulla base dell’effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti”** (Cass. Pen., IV, 20 aprile 1989, n. 6025).

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

Decreto 13 Aprile 2011

Art. 2 – campo di applicazione

.....tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari di protezione civile, dai volontari di Croce Rossa Italiana....

- **Necessità di *intervento immediato* anche in *assenza di preliminare pianificazione***
- **Organizzazione di uomini mezzi e logistica improntata a carattere di *immediatezza operativa***
- ***Imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali* nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli art.28 e 29 del D.Lgs. 81/08**
- ***Necessità di derogare alle procedure* pur osservando criteri operativi**

*... L'applicazione del presente decreto **NON PUO' COMPORTARE** il ritardo delle attività e compiti di Protezione Civile ...*

Decreto 13 aprile 2011

Art. 5 – sorveglianza sanitaria

Comma 1 - La **Croce Rossa italiana** individua i propri volontari che, nell'ambito dell'attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio in relazione alle soglie definite di cui al Dlgs.81/08 affinché siano sottoposti alla necessaria **sorveglianza sanitaria** (vedi decreto C.D.P.C. 12 gennaio 2012)

Art. 6 – disposizioni relative alla CRI

Comma 2....L'organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana comprende una articolazione di compiti e responsabilità, a livello centrale e territoriale conforme al **principio di effettività** di cui all'art. 299 della 81/08 (*esercizio di fatto di poteri direttivi*)

Decreto 13 aprile 2011

Art. 4 - obblighi delle Associazioni di Volontariato e Protezione Civile

Comma 1 - Le organizzazioni curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva **formazione, informazione, addestramento** e sia sottoposto al **controllo sanitario**

Comma 2 ... curano che il volontario sia dotato di attrezzature e di **dispositivi di protezione individuale** idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente **formato ed addestrato** al loro uso conforme alle indicazioni del fabbricante

Comma 3 – **Le sedi ...**, nonché i luoghi di esercitazione, formazione ed intervento dei volontari di Protezione Civile **non sono considerati luoghi di lavoro**

Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 12/01/2012

**Integra il DM 13.04.2011
stabilendo indirizzi comuni di
applicazione**

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12/01/2012

Allegato 1 – indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio della protezione civile

Allegato 2 – indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari di protezione civile in materia di tutela della propria salute e sicurezza

Allegato 3 – indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attività di controllo sanitario dei volontari di protezione civile

Allegato 4 – intesa per l'attività di sorveglianza sanitaria

Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12/01/2012

Allegato 1

- Condivide gli indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischi di protezione civile e dei compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla **Croce Rossa Italiana**, al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.....
- Definisce gli **scenari di rischio** e i compiti svolti dai volontari

(scenario di rischio: rappresentazione di fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocando danni a persone/o cose che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza)

Allegato 1 - SCENARI DI RISCHIO

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 13 aprile 2011, si individuano **di minima, quali scenari di rischio di protezione civile**, i seguenti:

- scenario **eventi atmosferici avversi**;
- scenario rischio **idrogeologico – alluvione** e **idrogeologico - frane**;
- scenario rischio **sismico**;
- scenario rischio **vulcanico**;
- scenario rischio **incendi** boschivi e di interfaccia;
- scenario rischio **chimico, nucleare, industriale, trasporti** (*in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge*);
- scenario rischio **ambientale, igienico-sanitario** (*in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge*);

In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi, a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria, vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile, ai fini della presente intesa, anche i seguenti contesti:

- **incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente**;
- **attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico**;
- **attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano**;
- **Attività di difesa civile**

SOCCORSI SPECIALI

Allegato 1 - COMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:

- **assistenza alla popolazione**, intesa come attività psicosociale e attività socio-assistenziale;
- **assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili** (giovani, anziani, malati, disabili);
- **informazione alla popolazione;**
- **logistica;**
- **soccorso e assistenza sanitaria;**
- **uso di attrezzature speciali;**
- **conduzione di mezzi speciali;**
- **predisposizione e somministrazione pasti;**
- **prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;**
- **supporto organizzativo**, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
- **presidio del territorio;**
- **attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;**
- **attività formative;**
- **attività in materia di radio e telecomunicazioni;**
- **attività subacquee;**
- **attività cinofile.**

Allegato 2

- Condivide gli indirizzi comuni per lo svolgimento delle **attività di formazione, informazione e addestramento**
- Definisce le competenze in materia di disciplina dei piani formativi stabilendo che «**La Croce Rossa Italiana provvede direttamente**, nel rispetto del proprio statuto e dei regolamenti, **alla disciplina del piano formativo, di informazione e addestramento** per le attività di volontariato di protezione civile dei volontari ad essa aderenti»

Allegato 2

«**informazione**»: complesso delle **attività dirette a fornire conoscenze** utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

«**formazione**»: **processo educativo attraverso il quale trasferire agli operatori conoscenze e procedure** utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

«**addestramento**»: complesso delle **attività dirette a fare apprendere agli operatori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure operative**

Allegato 3

«Sostituito con il successivo Decreto del 25/11/2013»

Art. 1 – ... volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al CNSAS, sono sottoposti **al controllo sanitario**, mediante accesso ad un insieme di misure generali di prevenzione, educazione e promozione alla salute.

Allegato 4

Definisce le attività di **sorveglianza sanitaria** insieme di atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute dei volontari in relazione agli scenari di rischio, ai compiti svolti dai volontari e all'esposizione ai fattori di rischi previsti dalla 81/08

- Titolo VI - **movimentazione carichi**
- Titolo VII - **videoterminali**
- Titolo VIII - **agenti fisici**
- Titolo IX - **sostanze pericolose**
- Titolo X - **agenti biologici** (solo per soccorso e assistenza sanitaria)

Allegato 4 – SOGLIE DI ESPOSIZIONE

I volontari dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando svolgono attività operative superiori a:

535 ore/anno

65 giorni/anno

Per le organizzazioni che non dispongono di sistemi di rilevamento delle attività orarie svolte dai propri volontari

I medici competenti di riferimento sono individuati da Croce Rossa

Livelli formativi stabiliti per i volontari CRI

1° Livello Formativo BASE – 2 ore comprensivo del tempo necessario al quiz (obbligatoria per tutti i Volontari non appena abbiano superato il corso di formazione per volontari CRI , detto anche corso di accesso o base)

2° Livello Formativo GENERALE – 2 ore + tempo necessario al quiz ed eventuale verifica orale (obbligatoria per tutti i Volontari Operativi e ad es: prima del TSSA, OPEM , OSG o GIA ecc.)

3° Livello Formativo per PREPOSTI – 4 ore comprensivo del tempo (capi squadra, capi equipaggio, capo gruppo, capo sala II.VV, ecc...) necessario al quiz

4° Livello Formativo – FORMAZIONE DIRIGENTI - 4 ore comprensivo del tempo necessario al quiz (obbligatorio per Presidenti, Consiglieri, Ispettrici II.VV., Delegati, Responsabili)

La vigilanza

Soggetti titolati a effettuare vigilanza sulle norme di SSL


ASL - Aziende Sanitarie Locali	DPL - Dipartimenti Provinciali del Lavoro
Agenzie Regionali Protezione Ambiente (Non tutte)	ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (radioprotezione)
Regioni (settore estrattivo)	Forze armate e polizia di Stato (si controllano da soli)
VVF (antincendio)	INAIL (rapporto assicurativo)
NIL (nucleo di igiene del lavoro dei carabinieri)	VISAG (organismo per il controllo di SSL nell'amministrazione giudiziaria)
Autorità portuali e aeroporti	Sanità Marittima

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

Flusso di applicazione del D.Lgs. 758/94



SANZIONI D.lgs 81/08

Il complesso sistema delle sanzioni in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro **varia in relazione al diverso grado di responsabilità**, pressoché tutte le figure coinvolte a partire dal Presidente possono essere coinvolte.

La normativa italiana prevede **tre categorie di responsabilità giuridica**:

- **Penale** (delitti o contravvenzione di norme CP)
- **Civile** (attivata «di parte» ha natura patrimoniale)
- **Amministrativa** (pagamento di una somma in denaro)

Responsabilità Soggettive: il soggetto è responsabile, e dunque sanzionabile, per atti di tipo colposo o doloso commessi direttamente.

Responsabilità Oggettive il soggetto è tenuto a rispondere anche del danno commesso da altri, in considerazione della posizione occupata.

Un esempio di responsabilità oggettiva è il caso in cui un genitore risponde di un danno causato da un minore, oppure in Croce Rossa su situazioni attinenti alla nostra attività, nel caso in cui un Presidente/Consigliere/Delegato di Area/Preposto, sia tenuto a rispondere del comportamento dei propri collaboratori.

Il Medico Competente *

Sulla base del DVR individua Protocollo Sanitario e effettua la sorveglianza sanitaria. Informa il DL nel caso alcuni lavoratori abbiano idoneità alla mansione con prescrizione

Supporta il DL nella redazione del DVR e nei suoi aggiornamenti

Effettua sopralluogo degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno con RSPP

Partecipa alla riunione annuale col DL, RSPP ed eventuale RLS

Gestisce le cartelle sanitarie dei lavoratori nel rispetto della normativa privacy e tutela dei dati sensibili

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

Esempi di protocollo sanitario

Rischio	Patologia	Esame
Rumore	Ipoacusia	Audiometria
Movimentazione carichi	Lombalgia e altre	Esami funzionali colonna
Videoterminali	Disturbi alla vista	Visita oculistica
Rischio chimico	Varie	Esami sangue, urine ecc.

La periodicità delle visite dipende dalle possibili modalità di insorgenza ed evoluzione delle patologie da prevenire / gestire

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

Esempi di protocollo sanitario

Rischio	Patologia	Esame
Polveri	Pneumoconiosi	Spirometria
Biologico	Varie	Esami sangue e altri
Alcool	-	Ematochimici
Droga	-	Ematochimici

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

ATTIVITA' VIETATE IN GRAVIDANZA

- Trasporto e sollevamento pesi
- Posizioni non ergonomiche
- Assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali
- Esposizione a radiazioni ionizzanti
- Esposizione ad Agenti Chimici
- Lavoro notturno



www.cri.it



Croce Rossa Italiana

CONCETTI DI:
PERICOLO, RISCHIO, DANNO
PREVENZIONE, PROTEZIONE

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

Focus sui concetti di

«**informazione**»: complesso delle **attività dirette a fornire conoscenze** utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi


«**formazione**»: processo educativo attraverso il quale trasferire agli **operatori conoscenze e procedure** utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

«**addestramento**»: complesso delle **attività dirette a fare apprendere agli operatori l'uso corretto di attrezzature**, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure operative

PERICOLO

Proprietà intrinseca di un determinato fattore (attrezzatura, materiale, tipologia di attività.....) avente il potenziale di causare danni

*es. il coltello è **pericoloso** di per sé esiste infatti il **rischio** di tagliarsi ma ... se è chiuso nel cassetto?*



www.cri.it



Croce Rossa Italiana

DANNO

Conseguenza di un'azione o di un evento che causa la riduzione quantitativa o funzionale di un bene.

Danno fisico: lesione della persona, e può originare o una **inabilità temporanea**, pari al tempo di guarigione, o una **inabilità permanente** (invalidità), che coincide invece con la diminuzione della capacità fisica.

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

RISCHIO

Probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno a persone o cose.

La nozione di rischio implica l'esistenza di una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in danno.

... quindi se io apro il cassetto e prendo in mano il coltello Esiste concretamente il rischio che io mi tagli o che io arrechi un danno ad altra persona!!!!

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

$$R = P * D$$

R: Rischio

P: Probabilità

D: Danno (gravità)

L'attuazione delle misure per ridurre il rischio mediante la riduzione della probabilità viene chiamata "**prevenzione**".

L'attuazione delle misure tese alla riduzione della gravità viene chiamata "**protezione**".

$$R = F * M$$

R: Rischio **F:** Frequenza

M: Magnitudo (gravità)

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Probabilità (P)	$> 10^{-2}$	Alt.Prob.	5	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto
	$10^{-2} - 10^{-3}$	Probabile	4	Basso	Medio	Medio	Alto	Alto
	$10^{-3} - 10^{-4}$	Possibile	3	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto
	$10^{-4} - <5 \times 10^{-6}$	Improbabile	2	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio
	$<5 \times 10^{-6}$	Molto Improb.	1	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio
				1	2	3	4	5
				Trasc.	Moder.	Seria	Maggiore	Catastrof.

Danno (G)

Guida per la classificazione di probabilità/frequenza –Danno

	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5
Probabilità / frequenza	Molto improbabile	Improbabile	Possibile	Probabile	Altamente probabile
Danno	A Trascurabile	B Moderata	C Seria	D Maggiore	E Catastrofica

PROBABILITA' DI ACCADIMENTO EVENTO INCIDENTALE (P)	
1 - Molto improbabile	Probabilità di accadimento - $<5 \times 10^{-6}$
2 – Improbabile	Probabilità di accadimento - $10^{-4} - <5 \times 10^{-6}$
3 - Possibile (poco probabile)	Probabilità di accadimento – $10^{-3} - 10^{-4}$
4 – Probabile	Probabilità di accadimento - $10^{-2} - 10^{-3}$
5 - Altamente probabile	Probabilità di accadimento - $> 10^{-2}$

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

Riassumiamo insieme...



Riassumendo...

- 1) **Articolo 37** del **D.Lgs. 81/2008** prevede che il **Datore di Lavoro** deve fornire ai lavoratori una formazione completa ed esaustiva in tema di Sicurezza sul Lavoro. Gli accordi Stato – Regioni che si sono susseguiti negli anni, hanno altresì definito i **contenuti minimi** e le modalità di **formazione dei lavoratori**.
- 2) Quali sono gli obblighi di cui al D.lgs. 81/08 che il Presidente in presenza di dipendenti non può delegare?
La valutazione dei rischi e la nomina del RSPP

Riassumendo

3) **Il Datore di lavoro deve** organizzare, prevenire, scegliere, prendere provvedimenti, proteggere, vigilare... per **eliminare o ridurre al minimo i rischi**

4) **Il Dirigente** - Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.**

Riassumendo...

5) La normativa italiana prevede **tre categorie di responsabilità giuridica**:

- **Penale** (delitti o contravvenzione di norme CP)
- **Civile** (attivata «di parte» ha natura patrimoniale)
- **Amministrativa** (pagamento di una somma in denaro)